

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 20 (1950-1951)
Heft: 4

Artikel: L'alpicoltura di Val Poschiavo
Autor: Simmen, Gerhard
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-18505>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

L'ALPICOLTURA DI VAL POSCHIAVO

GERHARD SIMMEN

Versione italiana di RICCARDO TOGNINA

(IV.a PUNTATA)
PARTE SECONDA

Struttura dell'alpicoltura di Val Poschiavo

4. SPOSTAMENTI DEL CONFINE E PROPRIETÀ DI ALPI NELLA PARTE INFERIORE DELLA VALLE ⁶⁴⁾

L'attuale linea di confine a meridione della valle di Poschiavo è un frutto del concordato concernente la sistemazione dei confini tra l'Italia e la Svizzera dell'anno 1876. Il territorio che anticamente parecchi comuni valtellinesi possedevano in val Poschiavo e che questi ancora nel secolo 19. consideravano di loro proprietà, comprendeva l'area totale della zona degli alpi di Brusio e si estendeva fino nella parte meridionale dell'attuale territorio del comune di Poschiavo. ⁶⁵⁾

Lo spostamento della linea di confine venne attuato a tappe e in certi luoghi adottando quella stranezza in fatto di diritto pubblico che consiste nel separare il confine territoriale dai limiti dell'alto dominio. Per questa circostanza, Brusio presenta, a riguardo della proprietà nella zona alpestre, condizioni tutt'altro che uniformi. Per quanto concerne il comune di Poschiavo, si trova nella zona a suo tempo contesa soltanto l'alpe di Mürascio/Valüglia, il quale giace nell'estremo lembo S della zona alpestre del fianco destro.

a. La regione degli alpi sul versante est

L'alpe di S. Romerio viene citato per la prima volta nel 1017 quale residenza di un ordine di cappuccini. ⁶⁶⁾ Il « **monastero di S. Remigio nel territorio di Tirano** » era già nell'anno 1212 in contesa con Brusio per questioni riguardanti i confini e lo sfruttamento dei pascoli. ⁶⁷⁾ Per l'intervento delle Tre Leghe, il confine territoriale dell'alta giurisdizione di Poschiavo (valle) fu spostato alla Valle d'Irola (1518), per modo che S. Romerio venne a trovarsi in territorio poschiavino. Nel frattempo, l'alpe era stato acquistato dalla Chiesa di Madonna di Tirano e il suo nuovo amministratore divenne il comune di Tirano. ⁶⁸⁾ Quale proprietà ti-

⁶⁴⁾ Cfr. carta pag. 263.

⁶⁵⁾ Cfr. per tutto il brano l'Arch. di St. Gr.: Generalbericht über die Grenzstände zwischen Österreich und Graubünden 1837 (quaderno « Poschiavo gegen Veltlin »); Arch. fed. Berna: Gränzen zwischen Brusio und Tirano 1863/1880; Adami V., op. cit. pag. 284 segg.

⁶⁶⁾ Marchioli D., op. cit. vol. I. pag. 38.

⁶⁷⁾ Adami V., op. cit. pag. 284.

⁶⁸⁾ Adami V., op. cit. pag. 294; Arch. com. Poschiavo, atto no. 355, 1. luglio 1531 (registri).

ranese in territorio brusiese, S. Romerio fu per i due comuni durante secoli motivo di controversie, le quali non poterono essere sopite nemmeno in seguito all'acquisto dell'alpe da parte di privati, avvenuto nel 1814. Per conseguenza la questione venne più tardi sottoposta al giudice. Il Tribunale cantonale pronunciò la sua sentenza nel 1864, la quale risultò in netto favore dei proprietari dell'alpe, ai quali aggiudicava il possesso del bosco e del pascolo.⁶⁹⁾ Ma poco dopo, i proprietari vendettero al comune (Brusio) tutti i terreni (Grund und Boden) giacenti oltre le siepi del « monte », riservandosi il libero godimento dei boschi e dei pascoli. Con questo contratto di compravendita si crearono quelle condizioni che si riscontrano ancora oggi nella zona di **S. Romerio**.

La zona alpestre tra il Solcone e la Valle d'Irola. Anche questa zona si estende in territorio di antica proprietà del comune di Tirano.

Una sentenza arbitrale del 1429 proibiva ai tiranesi di intralciare gli alpigiani (proprietari di alpi) di *Stavello* nell'esercizio dei loro diritti di proprietà.⁷⁰⁾ Ancora nel 1465, parecchi brusiesi riconobbero il comune di Tirano quale proprietario dei « monti » sopra Viano, che essi lavoravano in appalto. Ma in seguito i brusiesi si rifiutarono di pagare il relativo fitto, e nè il Senato milanese nè il Vescovo di Coira riuscirono a comporre la contesa.

Il fatto che con la sistemazione dei confini del 1518 tutto il territorio a settentrione della Valle d'Irola venne incorporato all'alta giurisdizione di Poschiavo, è importante per Brusio. In tal modo, Brusio venne finalmente, dopo lunghe lotte, a partecipare al possesso della zona degli alpi. Dopo questa data, gli statuti di Brusio contengono anche prescrizioni concernenti il godimento degli alpi.

Il notaio *Antonio Baratta* allestì nel 1740 una raccolta di leggi e ordinamenti, la quale fornisce notizie importanti e lascia supporre essere stata fatta sull'esempio degli statuti poschiavini.⁷¹⁾ Anche Brusio prevedeva una linea di confine nella zona alpestre tra S. Romerio e la Valle d'Irola.⁷²⁾ Mentre nel regolamento poschiavino questa linea è descritta solo inesattamente, nel regolamento sui pascoli di Brusio trovansi legate a denominazioni topografiche esatte e conosciute, per cui non può sorgere nessun dubbio sul suo percorso.⁷³⁾ Il carico degli alpi si attuava anche a Brusio il 24 giugno ossia il *giorno di San Battista*. L'odierno regolamento prescrive il 15 giugno.⁷⁴⁾ Allo scopo di assicurare per il bestiame indigeno i pascoli alpini allora ancora molto limitati, esisteva il divieto di pascolamento per le mandre straniere nel territorio tra S. Romerio e la Valle d'Irola.⁷⁵⁾ Una volta le famiglie contadine potevano tenere a casa (d'estate) una mucca sola; una disposizione del 1915 estende tale diritto a due mucche e un vitello.⁷⁶⁾ Siccome tenendo in stalla il bestiame si trascura la concimazione delle pasture, già i vecchi statuti di Brusio contenevano una disposizione, secondo la quale era proibito raccogliere letame nei pascoli comunali. Ai proprietari dei poderi alpini era tuttavia permesso di portare nei loro prati del letame secondo

⁶⁹⁾ Arch. com. Brusio, atti processo S. Romerio.

⁷⁰⁾ Arch. com. Poschiavo, atto no. 15, 23 giugno 1429 (registi).

⁷¹⁾ Pollavini C., *Statuti inediti di Poschiavo e Brusio*. Arch. storico della Svizzera italiana, Vol. X, 1935, pag. 112 segg.

⁷²⁾ Pollavini C., op. cit. pag. 116 segg., cap. XIV e XV.

⁷³⁾ *Regolamento per la pascolazione* § 1, Brusio, 25 aprile 1915.

⁷⁴⁾ Pollavini C., op. cit. cap. XXIV pag. 119; *Regolamento per la pascolazione*, Brusio 1915, § 14.

⁷⁵⁾ Pollavini C., op. cit. cap. XXVI, pag. 120.

⁷⁶⁾ Pollavini C., op. cit. cap. XXXI, pag. 121; *Regolamento per la pascolazione*, 1915, § 13.

la seguente norma: « Quanto stando in piedi dove la piglia la possa buttar dentro ». ⁷⁷⁾ Il divieto concernente la raccolta di concime nei pascoli comunali si è mantenuto fino al giorno d'oggi, però senza nessun privilegio per i proprietari di terreno e per gli alpigiani particolarmente abili nel maneggiare il tridente! ⁷⁸⁾ Il numero dei diritti concernenti il carico dei singoli « monti » è esattamente fissato nel regolamento sui pascoli del 1915. ⁷⁹⁾

Nello spazio tra il Solcone e la Valle d'Irola, le condizioni concernenti il possesso e il godimento corrispondono a quelle della zona alpestre di Poschiavo. I pascoli alpini appartengono al comune, mentre il godimento è riservato ai proprietari dei « monti ». Per contro, non esistono in questo spazio organizzazioni consortili. Esso comprende 20 poderi alpini con complessivamente 158 diritti di vacca.

I pascoli alpestri a S della Valle d'Irola. Nel 1518 e nel 1522, il confine tra i comuni di Brusio e Tirano era stato portato avanti al vallone d'Irola. Una ulteriore correzione dei confini avvenuta nell'anno 1526 lasciò invariata lungo la Valle d'Irona la linea di confine tra i due comuni limitrofi, ma spinse i limiti dell'alto dominio più a S. Questa modificazione ebbe per conseguenza condizioni che l'Adami descrive come segue: ⁸⁰⁾

« La distinzione di dominio e proprietà introdotta dalla sentenza del 1526.... introduce una stravaganza senza esempio che un pezzo di terra sia di territoriale proprietà d'uno Stato e appartenga al dominio e giurisdizione di un altro ».

« La sentenza da ultimo del 1680 dichiara che « la confine e finanza della proprietà dell'una e dell'altra comune » sia ed esser debba tra le altre la valle d'Airola, e vi fece in più luoghi scolpiti nel sasso croci per segno di confine colle lettere B e T, significanti Brusio e Tirano. Quale prova maggiore essersi ritenuta territorio di Tirano la parte al di qua della nominata valle su cui dalla sentenza del 1526 fu esteso il dominio e giurisdizione Reta. A ciò s'aggiunga che se Tirano nelle successive rinnovazioni del censimento depennò dai suoi catasti i beni usurpati dalla sentenza del 1518, vi ha sempre ritenuto e ritiene tutt'ora gli altri non toccati da quella sentenza, sui quali si continuano a pagare le annue imposizioni, e la comune si è sempre mantenuta nell'esercizio di imporre la tassa sul bestiame che vi pascola in quei luoghi comunali, come pratica su quelli di altri monti del suo territorio quantunque considerati quei luoghi sotto dominio Reto e sotto le giurisdizioni di Brusio e Poschiavo ».

Lo stato di cose odierno è il seguente: la zona in parola è per la maggior parte possesso privato di italiani; essa appartiene però territorialmente a Brusio. I proprietari di « monti » valtellinesi non pagano la tassa d'erbatico; per contro sono obbligati a pagare le imposte al comune di Brusio sulle loro proprietà in terra elvetica. Essi debbono inoltre osservanza alla legislazione forestale svizzera. Per contro non è applicabile in questo territorio la legislazione sull'alpicoltura. ⁸¹⁾

b. Mürascio - Valüglia (già Falalta)

Questa zona alpestre trovasi in territorio del comune di Poschiavo, sul declivio O, sopra il lago. Essa non apparteneva in tempi andati all'alta giurisdizione di Poschiavo; le pretese territoriali dei valtellinesi si riferiscono per molto tempo appunto anche a questa zona. Una sen-

⁷⁷⁾ Pollavini C., op. cit. cap. XXXV, pag. 122.

⁷⁸⁾ *Regolamento per la pascolazione*, 1915, § 12

⁷⁹⁾ *Regolamento per la pascolazione*, 1915, § 9

⁸⁰⁾ Adami V., op. cit. pagg. 300-301.

⁸¹⁾ Comunicazione dell'isp. for. Caminada, Brusio.

tenza arbitrare dell'anno 1542 proclama i comuni valtelinesi di Villa e di Stazzona proprietari di Mürascio/Valüglia, contrariamente alle pretese del comune di Poschiavo, il quale contestava loro i diritti esercitati fino allora su questi due alpi.

SPOSTAMENTO DEL CONFINE E PROPRIETA' DI ALPI NELLA PARTE INFERIORE DELLA VALLE




Figura 4

CONDIZIONI CONCERNENTI LA PROPRIETÀ E IL GODIMENTO

Propr. d. pascoli	Godimento d. pascoli da parte	Osservazioni
1. comunale	d. comune	dato in affitto
2. comunale	di privati	tassa d'erbativo
3. comunale	di privati	libero godimento del bosco nessuna
		tassa d'erbativo
4. privata	di privati	bosco di proprietà del comune
5. privata	di privati	anche bosco di proprietà privata
6. godimento da parte di comuni italiani		
7. abitati permanenti		

CONFINI ODIERNI

- 8. Confine italo-svizzero
- 9. Confini comunali

VECCHI CONFINI

- 10. Confine tra l'alta giurisdizione di Poschiavo e i comuni valtelinesi.
- 11. Il confine fissato negli anni 1518-1582 tra l'alta giurisdizione di Poschiavo e i comuni valtelinesi.
- 12. Vecchi confini di comuni valtelinesi in territorio appartenente oggi alla Svizzera.

CONFINE DEI PASCOLI

- 13. Confini odierni delle pasture

L'appartenenza territoriale della zona alpestre in parola al comune di Poschiavo era già allora indiscussa.

Tutta la zona di Mürascio e Valüglia venne aggiudicata nel 1542 ai comuni di Villa e Stazzona; ciò con esatta determinazione dei rispettivi confini. In più, i poschiavini dovettero impegnarsi a non prelevare tasse di sorta in occasione del carico e dello scarico dei due alpi. Il comune di Poschiavo venne riconosciuto come proprietario dei boschi della zona. Però i padroni degli alpi ottennero il diritto di libero godimento della foresta per i bisogni dell'azienda alpestre (legname d'opera e legna da ardere) e in più il permesso di esportarne annualmente 22 carri sotto la sorveglianza degli organi del comune di Poschiavo.⁸²⁾ I poschiavini accettarono tale sentenza solo a malincuore. Lo dimostra una ordinazione del 1608, la quale proibisce ai poschiavini (sotto pena di multa) di essere d'aiuto alla popolazione di Villa nell'esportare il legname di Falalta.⁸³⁾

Nell'anno 1813, il comune di Villa mise all'asta libera Mürascio/Valüglia. Così l'alpe andò in possesso a vari alpicoltori valtelinesi.⁸⁴⁾ Col tempo poi divenne proprietà dei brusiesi e poschiavini.

Nel 1861, ad esempio, il possesso dell'alpe era diviso nel seguente modo: 4 ventiduesimi spettavano a Villa, 7 ventiduesimi a Brusio e 11 ventiduesimi a Meschino,⁸⁵⁾ Oggi l'alpe appartiene unicamente ad alcuni poschiavini.

L'incerto percorso dei suoi confini riguardo ai pascoli del maggese di Torno e i diritti di godimento del bosco furono ripetutamente motivo di contesa.⁸⁶⁾ La questione dei confini venne sistemata nell'anno 1899.⁸⁷⁾ Il diritto di esportazione di legna era stato recuperato dai poschiavini già nel 1861.⁸⁸⁾ Una sentenza del 1875 sistemò poi i diritti ancora spettanti ai proprietari dell'alpe riguardo al possesso e al godimento.⁸⁹⁾

Oggi spettano ai proprietari di Mürascio/Valüglia, entro i limiti fissati nel 1899, il possesso delle pasture,⁹⁰⁾ il diritto di fare legna da ardere per l'alpe e il consumo gratuito di 20 m³ di legname d'opera per il restauro degli stabili o per costruzioni nuove. Il bosco, per contro, appartiene al comune di Poschiavo. Spetta ai proprietari degli alpi a fissare il numero dei capi di bestiame per il carico. Sulle pasture non gravano servitù di sorta. La statistica degli alpi del 1909 prevede per Mürascio/Valüglia 91 diritti di vacca, mentre oggi questi sono soltanto 70.

c. La Valle di Sajento

Le condizioni più svariate a riguardo della proprietà, del godimento e della relativa storia si trovano nella zona alpestre della Valle del Sajento. In origine, erano compartecipi al possesso di questo territorio i

⁸²⁾ *Libro delle Giunte* I, 3 ottobre 1542, pag. 77 (trascrizione). Arch. com. Poschiavo, atto no. 54, 3 ottobre 1542.

⁸³⁾ *Ordinationi* 1608, libro II, cap. 41, citate in « Rechtsschrift », pag. 16.

⁸⁴⁾ Arch. com. Poschiavo, atti aprile 1813.

⁸⁵⁾ *Libro delle Giunte* I, pag. 189.

⁸⁶⁾ Arch. com. Poschiavo, atti 1759 (29 luglio), 1805 (agosto), 1883 (17 e 30 giugno, 11 settembre), 1899 (4 dicembre).

⁸⁷⁾ 1899 *prot. econ.* pag. 177.

⁸⁸⁾ *Libro delle Giunte* I, pag. 189.

⁸⁹⁾ 1875 *prot. econ.*, pag. 106; *Sentenza arbitramentale*, 25 settembre 1875.

⁹⁰⁾ *Sentenza arbitramentale*, 25 settembre 1875.

comuni valtellinesi di Teglio, Bianzone, Villa e Tirano (cfr. carta pag. 263). Al comune di Brusio riuscì soltanto a poco a poco ad acquistare, nella Valle del Sajento, la proprietà territoriale e l'alto dominio. La proprietà fondiaria invece è ancora oggi in parte nelle mani dei valtellinesi.

Pescia. L'alpe Pescia, il quale si estende nella parte superiore della Valle del Sajento, apparteneva un tempo al comune e ad alcuni cittadini di Teglio.

La sentenza arbitrale del 1526 aggiudicò questa zona alpestre all'alto dominio del comune di Poschiavo senza cambiare in quel momento le condizioni di proprietà. Nel 1665 e nel 1682 figurava ancora come possessore dell'alpe un certo *Tomaso Besta* di Teglio. Egli vendette poi una parte dei prati e dei diritti di pascolamento dell'alpe Pescia Bassa a due cittadini di Tirano. ⁹¹⁾

Ma nell'anno 1692, l'alta giurisdizione di Poschiavo confiscò l'alpe. Esse venne perciò querelata da **Scipio Besta**, Prevosto di Teglio, presso la Curia romana, la quale elesse, per risolvere la questione, un apposito tribunale arbitrale. Ma Poschiavo non riconobbe tale tribunale e continuò a tenere in suo possesso l'alpe Pescia. La famiglia Besta avanzò pretese riguardo all'alpe ancora nel 1830; il comune di Teglio presentò le sue per l'ultima volta nel 1845. Ma non si diede loro mai ascolto. ⁹³⁾

I poschiavini, dal canto loro, non si sentivano sicuri dei loro « diritti di proprietà » sull'alpe nemmeno nel secolo 19. Una commissione incaricata di dare una relazione su Pescia (1846), consigliò di venderlo, essendo esso in stato di trascuratezza, e per il fatto che i « Valtellinesi a quanto si dice pretendono d'averne l'alto Dominio, anzi, alcuni anche la proprietà per lo che potrebbe succedere che la nostra Giurisdizione avesse ad incontrare spese per causa ed altro ». ⁹⁴⁾

Per molto tempo l'Alpe cagionò infatti difficoltà.

I prati e i diritti sui pascoli venduti da Besta nel 1665 e nel 1682 rimasero per lo più nelle mani dei Valtellinesi, i quali talora litigavano tra loro e talvolta col comune e i suoi fittavoli intorno a tali diritti. Per di più, essi spostarono più volte arbitrariamente le siepi dei prati; e frodavano legname.

L'alpe Pescia era circondato da tutti i lati dal territorio o dalla proprietà privata di comuni esteri. Per conseguenza i suoi pascoli venivano arbitrariamente sfruttati e i suoi boschi illegalmente spogliati. ⁹⁵⁾ La posizione fuori mano della valle rendeva impossibile un sufficiente controllo. Poschiavo tentò perciò ripetutamente di vendere l'alpe, ma incontrava ogni volta l'opposizione del vicinato di Brusio, il quale ne era padrone di 1/6 e voleva ad ogni costo impedire che ritornasse nelle mani dei valtellinesi. Brusio pretese perciò sempre che si desse la preferenza agli indigeni, mentre Poschiavo insisteva per la vendita al miglior offerente.

⁹¹⁾ Arch. com. Poschiavo, atto no. 249 (21 maggio 1665), no. 288 (8 dic. 1682).

⁹²⁾ Arch. com. Poschiavo, atto no. 293 (20 settembre 1692); Arch. fed., Grenz-akten, op. cit.

⁹³⁾ Arch. com. Poschiavo, atti 30 ottobre 1830; Adami, op. cit. pag. 307.

⁹⁴⁾ Arch. com. Poschiavo, atti 26 giugno 1846.

⁹⁵⁾ Arch. com. Poschiavo, atti 26 giugno 1846.

La sovrananza comunale di Brusio scrisse nell'anno 1822 al consiglio comunale di Poschiavo:

« Noi ci troviamo in necessità di contendere a palmo a palmo il terreno a questi signori di Valtellina; attesi e perversi arbitrii, e le rapine, che fanno sul nostro territorio, massime in fatto di giurisdizione; per reprimere i quali non abbiamo mai potuto ottenere dalla Comune né risoluzioni costanti, né forze contevoli; perciò teniamo giustamente, che se acquistassero anche questa parte di territorio, trovandoci noi assediati, dirò così, nel mezzo, l'oppressione e la violenza crescerà per noi senza riparo.

Né la Comune dovrebbe per un vantaggio insignificante o per la tema d'incontrare una lite, commettere questa viltà di cedere un territorio, che può essere in alcune circostanze, molto proficuo per essa ».

« Aggiungasi altresì che gli arbitri, e l'usurpazione ponno col tempo estendersi anche sulla stessa Comune di Poschiavo; poichè il territorio valtellino estenderebbersi allora fino a Mürascio.

Si dirà che la Comune terrà l'alto dominio; ma abbiamo purtroppo la triste esperienza, quanto significhi il vostro alto Dominio quando si abbia perduto la proprietà ». ⁹⁶⁾

La definitiva costituzione dei due comuni della valle data del 1859. L'Alpe Pescia toccò a Brusio, e venne poco dopo venduto a una famiglia brusiese. Nel 1911 tale famiglia, che nel frattempo aveva acquistato anche il soprastante alpe Anzana del comune di Bianzone, rivendette i due alpi al comune di Brusio.

Con questo acquisto, il comune di Brusio venne a disporre, nell'alta valle del Sajento, di una grande zona di pascoli riuniti, i quali vengono oggi sfruttati da un consorzio alpestre, di cui usufruiscono tutti i proprietari di bestiame del comune. Pescia/Anzana rappresenta con ciò nel quadro dell'economia alpestre di Val Poschiavo una lodevole eccezione. I prati e i diritti di pascolamento ceduti un tempo dalla famiglia Besta ad alcuni valtellinesi son in parte ancora oggi di proprietà privata. Per conseguenza, si trovano ancora oggi entro l'area del podere alpino di Pescia Bassa alcuni piccoli appezzamenti coltivati a prato, che appartengono a singoli contadini, ai quali ne derivano diritti di pascolamento per « 7 gambe » ossia per 1 3/4 unità.

Media e bassa valle del Sajento. Questa zona alpestre giace in territorio di antica proprietà del comune di Tirano. Se ne parla in vecchi documenti sotto il nome di « **montagna Pescia di Tirano** », a differenza dell'alpe « **Pescia di Teglio** » e più tardi « **di Poschiavo** », il quale confina col primo a O. ⁹⁹⁾. Con la linea di confine concernente il dominio grigione fissato nel 1526, tutta la parte media e bassa della valle Sajento viene posta sotto l'alto dominio e la giurisdizione di Poschiavo, mentre la proprietà fondiaria tiranese rimane intatta. Anche il confine meridionale della valle di Poschiavo venne allora portato più a S, per cui le frazioni Campocologno/Zalende vennero unite al comune di Brusio. ¹⁰⁰⁾ Tale spostamento di confine fu motivo di con-

⁹⁶⁾ Arch. com. Poschiavo, atti 29 aprile 1822.

⁹⁷⁾ Arch. com. Poschiavo, atti 8 agosto 1845, 15 marzo e 17 agosto 1846, 1. giugno 1847.

⁹⁸⁾ Arch. com. Poschiavo, atti 19 luglio 1858; 1858 *prot. econ.*, pag. 102.

⁹⁹⁾ Cfr. Arch. com. Poschiavo, atto no. 185, 29 febbraio 1615.

¹⁰⁰⁾ Cfr. Grenzakten, op. cit. (Arch. fed. e Arch. di St. Gr.).

tese, siccome Campocologno/Zalende (più tardi si incorporò a Brusio anche Cavajone), per la loro vecchia appartenenza al comune di Tirano, avevano goduto in comune con questo, boschi e pascoli di Val Sajento.

Una sentenza arbitrale del 1615 dice:

L'alpe Pescia, sito nella parte media della Valle Sajento, giace in « *territorio e dominio* » di Poschiavo. I rispettivi diritti di proprietà e di godimento spettano però alle contrade di Campocologno/Zalende ed alla « *magnifica comunità di Tirano* ». Il carico della « montagna di Pescia » è fissato in 200 capi di bestiame bovino e 11 cavalli. Campocologno/Zalende possono collocarvi d'estate 3 cavalli e tutto il bestiame bovino che viene « svernato » nelle due contrade. I diritti rimanenti vengono aggiudicati al comune di Tirano. L'Alpe Pescia non può accogliere nessun bestiame straniero. Le mandre di bestiame minuto che ne sfruttano i pascoli più alti possono raggiungere i 400 capi. La distribuzione dei diritti avviene secondo le norme adottate per il bestiame grosso. Il bosco viene ripartito sulle contrade e Tirano. ¹⁰¹⁾ (Il bosco delle contrade suddette esiste tutt'oggi). ¹⁰²⁾

La divisione dei pascoli in questione venne attuata nel senso che Tirano ottenne la parte superiore (a sera) della valle, mentre alle contrade si assegnò la parte inferiore (a mattina). Ambedue le parti godevano contemporaneamente del diritto di sfruttare i boschi e i pascoli dell'area totale. ¹⁰³⁾

La sentenza arbitrale del 1615 venne riconosciuta tanto da Tirano quanto dalle frazioni Campocologno/Zalende. Esso ebbe forza legale anche più tardi, per cui il godimento della zona alpestre nella parte media di val Sajento si svolse fino alla metà del secolo 19. in omaggio ai principi statuiti nel 1615. Nell'anno 1848, Tirano suddivise tutti i suoi beni corporativi in lotti e li vendette all'asta pubblica. ¹⁰⁴⁾ Così la zona **Piani Mafiscioli** (già « **Pescia di Tirano** ») divenne proprietà privata e, attraverso vendite e rivendite finì per essere acquistata da contadini brusiesi.

I diritti di pascolamento anticamente appartenenti a Tirano e alle frazioni di Campocologno/Zalende e Cavaione cagionarono difficoltà. Le varie contese e i numerosi ricorsi a tale riguardo non valsero finora a sollecitare una soluzione soddisfacente, per cui su tutti i pascoli in parola grava la servitù di godimento da parte del vicino. Una sistemazione mirante a sgravare dai vicendevoli diritti di sfruttamento i singoli pascoli privati, quelli appartenenti alla corporazione di Campocologno/Zalende e del vicinato di Cavaione fallì finora causa l'opposizione di quest'ultima contrada. Contro la nuova sistemazione sanzionata dall'assemblea comunale, gli abitanti di Cavaione hanno fatto ricorso. La vertenza non è pertanto ancora risolta.

Le parti media e inferiore di val Sajento si dividono oggi riguardo alla proprietà e al godimento dei pascoli nelle seguenti zone:

1. Le zone alpestri private di Piani/Anzana bassa (circa 45 diritti di vacca) e Mafiscioli/Remita (circa 20 diritti di vacca) nella parte N del corso medio della valle.
2. I pascoli comunali sopra Cavaione, il cui godimento spetta ai cavaionesi dietro versamento della tassa d'erbatico (circa 50 diritti di vacca). Il comune di Brusio entrò in possesso di queste pasture assumendosi parte dei debiti di Cavaione dopo la sua incorporazione alla Svizzera avvenuta nel 1875. ¹⁰⁵⁾

¹⁰¹⁾ Arch. com. Poschiavo, atto no. 185, 29 febbraio 1615; Arch. com. Brusio, *Arbitramento* 1615.

¹⁰²⁾ Cfr. Atlante topogr. della Svizzera, foglio no. 524 « Brusio ».

¹⁰³⁾ Memorandum del processo P. Pianta contro M. Cabassi, 29 maggio 1894, pag. 1.

¹⁰⁴⁾ Memorandum del 29 maggio 1894.

¹⁰⁵⁾ Arch. di St. Gr., atti del ricorso della frazione di Cavajone contro il vicinato Campocologno/Zalende/Cavajone, 7 febbraio 1885.

3. L'Alpe Bratta (circa 25 diritti di vacca) giace in parte nei pascoli privati e in parte in quelli tra Cavaione e Piani. I due proprietari versano al comune la tassa d'erbatico, siccome non possono fare a meno dell'usufrutto dei pascoli comunali.
4. I pascoli corporativi di Zalende/Campocologno nella parte inferiore meridionale della valle. I pascoli rimasti in seguito all'uscita di Cavaione dalla corporazione (1884) non servono più come pascoli alpestri.
5. L'antico territorio comunale di Villa sui versanti N. e E. del Dosso Salarsa. Questo si trova oggi sotto forma di numerosi lotti di bosco in possesso privato. Il godimento dei rispettivi pascoli spetta però al «Consorzio Frantellone» di Villa. (Frantellone = gruppo di poderi alpini a S del confine del paese).

Lo sviluppo fino al giorno d'oggi delle condizioni concernenti i confini e la proprietà nel comune di Brusio ha lasciato tracce indelebili. La storia dell'economia alpestre lumeggia con rara chiarezza l'odierno stato di cose in questo estremo lembo di terra meridionale.

5. PRESCRIZIONI CONFINARIE E ALPICOLTURA

Il bestiame straniero d'alpeggio fu per secoli un fattore di primo piano nell'economia alpestre di val Poschiavo. Con la centralizzazione e l'unificazione del ramo dogane e con la introduzione di severe prescrizioni profilattiche nei confronti del bestiame indigeno, i poschiavini perdettero in gran parte la loro autonomia concernente lo sfruttamento della zona alpestre. ¹⁰⁶⁾ La valle di Poschiavo si oppose per lungo tempo alle varie disposizioni ufficiali, che rendevano sempre più difficili le relazioni economiche con la vicina Valtellina, ma non riuscirono a impedire che si chiudessero i confini al bestiame straniero, cui avevano sempre ricorso per caricare i loro alpi. La questione maturò comunque solo lentamente e non può ancora essere considerata risolta. Gli uffici veterinari cantonale e federale mirano alla totale esclusione del bestiame valtellinese dalla zona alpestre delle valle. Se tuttavia l'attuale «blocco» (II guerra mondiale; il trad.) potrà essere mantenuto, non è ancora possibile prevedere. In val Poschiavo, il malcontento a motivo delle disposizioni dei prefati uffici veterinari si fa sempre più palese, per cui è inevitabile il riesame del problema.

Le disposizioni ufficiali concernenti il bestiame straniero colpirono dapprima le greggi bergamasche. Esse costituivano un grande pericolo, siccome si spostavano del continuo e attraversavano spesso regioni colpite dall'afta epizootica e portavano in tal modo le malattie del bestiame nel nostro paese.

Nell'anno 1864, il Gran Consiglio grigione interpellò tutti gli interessati

«ob und in welcher Weise der Ausschluss der ausländischen Schafe aus den bündnerischen Alpen erreicht werden könne», cioè se fosse possibile, e in quale maniera, la totale esclusione delle greggi di pecore straniere dagli alpi grigioni. ¹⁰⁷⁾

¹⁰⁶⁾ Bühlmann J., Beitrag zur Geschichte der Viehseuchen in der Schweiz. Tesi di laurea, Zurigo 1916, pag. 149.

¹⁰⁷⁾ 1864, prot. econ. pag. 255.

Poschiavo prese insieme con altre vallate del cantone una posizione nettamente contraria alla soluzione prospettata dalle autorità cantonali, per il motivo che le mandre in parola rappresentavano per il comune ed i consorzi alpestri un sicuro cespite di entrata ed erano l'unico mezzo per godere la parte superiore dei pascoli alpestri. ¹⁰⁸⁾

Ma verso la fine del secolo 19., la valle di Poschiavo venne ripetutamente infestata dalle malattie del bestiame, e i poschiavini dovettero fare l'amara esperienza che una sola epidemia può distruggere più di quanto possano rendere, magari per decenni, gli appalti coi bergamaschi. Per di più, i passaggi di mandre di pecore divennero col tempo sempre più rari, e per conseguenza si ridussero fortemente anche i ricavi dai pascoli e le tasse di transito. In sul cambio del secolo, le entrate del comune dal ramo pascoli e per il passaggio di mandre erano ben poca cosa. Per queste ragioni, dal 1898 in poi, Poschiavo appoggiò l'atteggiamento delle autorità cantonali e federali nei confronti del bestiame bergamasco. ¹⁰⁹⁾ Questo fece difatti nel 1909 la sua ultima comparsa in val Poschiavo. ¹¹⁰⁾

Ben più difficile fu la soluzione del problema della introduzione o meno del bestiame valtellinese sugli alpi delle valli meridionali. Già la legge federale dell'8 febbraio 1872 concernente alcune disposizioni profilattiche nei riguardi delle epizootie ebbe per conseguenza un controllo più severo dei confini. ¹¹¹⁾ Però la reazione dei poschiavini venne provocata soltanto col regolamento del 17 dicembre 1886 sulle misure concernenti la lotta contro l'afta epizootica, il quale conteneva rigorose prescrizioni miranti alla chiusura dei confini.

Nel 1887, l'Ufficio comunale (di Poschiavo)* scriveva alla redazione del « Bund » (giornale di Berna):*

« Quanto commercio è Poschiavo intieramente rivolta all'Italia, perché di là ritira direttamente tutti i generi di prima necessità. I ca. 5 000 poschiavini sono per costumi e lingua italiani, ma svizzeri di nazionalità e per sentire il peso dei dazi e delle misure poliziarie che si applicano ai confini.

« Ma quest'anno, molestati i valtellinesi per le visite minuziose al confine e angariati di una tassa di 90 cent. per capo oltre il solito, hanno cominciato a diminuire l'introduzione di bestiame d'alpeggio di modo che il comune di Poschiavo solo ebbe già un manco di fr. 1200.— nell'entrata di tasse d'alpeggio, oltre all'isterilimento dei prati alpivi per la mancanza del necessario concime, e se le misure al confine non verranno mitigate, il danno andrà successivamente aumentandosi d'anno in anno». ¹¹²⁾

Poschiavo si rivolse nel medesimo anno all'on. Bezzola, consigliere nazionale, per chiedergli il suo appoggio alla valle. Ecco il passo più importante della lettera inviagli:

« ... Le nostre relazioni di commercio sono esclusivamente coll'Italia. In questo riguardo noi sappiamo appena che esista la Svizzera.

« Il controllo del bestiame che prima si aveva bastava egualmente e ora col far pagare 90 cent. e staccare una bolletta per ogni singolo capo per far indi poche ore di viaggio, non si assesteranno già le epizootie....

« Se queste misure hanno forse l'intento di proteggere il commercio del bestiame nell'interno della Svizzera, non devono però intieramente sacrificare i paesi alla periferia, specie quelli che sono del tutto staccati dal commercio dell'interno ». ¹¹³⁾

I passi intrapresi dai poschiavini non fruttarono facilitazioni degne di nota. Poschiavo si rivolse perciò nel 1890 ancora una volta al consigliere nazionale Bezzola:

« ... La nostra valle separata dal Bernina dal resto del cantone, si trova più in Italia che in Svizzera, ha con quella la comunicazione più diretta ed è costretta ritirar

¹⁰⁸⁾ 1864, prot. econ. pag. 258; prot. lett., pag. 134.

* Aggiunta del trad.

¹⁰⁹⁾ 1898, prot. lett., pag. 477; 1899, prot. lett., pag. 45; 1907, prot. lett., pag. 213.

¹¹⁰⁾ Cfr. resoconti 1909 e 1910.

¹¹¹⁾ Bühlmann J., op. cit. pag. 149.

¹¹²⁾ 1887, prot. econ., pag. 177.

¹¹³⁾ 1887, prot. lett., pag. 101-103.

di là i prodotti di prima necessità. Vi si conduce a vendere il nostro bestiame da commercio e si ritira bestiame da macello. Tutti i cereali ed i vini ci vengono dalla Lombardia, noi compensiamo con fieno, piccola quantità di legname e con molto denaro.

« Per l'alpeggio dei nostri monti il nostro bestiame è troppo pesante, entrano perciò dalla Valtellina bovini più leggeri, annualmente circa 2000 capi bovini che danno un bell'introito al comune, oltre al concime per i prati alpini.

« Ora colle angherie al confine di una bolletta sanitaria per capo con la tassa di 50 cent., il bestiame d'alpeggio era diminuito sensibilmente e varie stazioni alpine sono deserte. L'anno passato, siccome la stagione era piuttosto avanzata, entrarono quasi tutti contemporaneamente, e bestiame bovino e pecore bergamasche.

« C'era un bel da fare a Campocologno con le loro bollette di Passavanti. Oltre al veterinario v'erano anche uno o due scrivani, ciò non ostante, la strada regia dal confine sino al disotto della Madonna era stipata di mandre per tre o quattro giorni di seguito che attendevano di valicare il confine. Varie mandre dopo 48 ore di attesa e più ritornarono per dove erano venute. E questo inciampo tutto dal dover staccare una fede di sanità (passavanti) per ogni capo grosso, mentre prima si usavano le bollette collettive.... ». ¹¹⁴⁾

Un decreto del 10 marzo 1891 proibiva totalmente l'introduzione di bestiame straniero in Svizzera; comunque, il 12 maggio dello stesso anno, venne raggiunto a Milano un accordo tra la Svizzera e l'Italia, secondo il quale il carico degli alpi del versante meridionale del Paese con bestiame italiano era di nuovo concesso. Per quanto concerne la valle di Poschiavo, si ottenne in più l'autorizzazione a introdurre durante tutto l'anno bestiame straniero per i bisogni della valle. Ma già nel 1893, il Consiglio Federale sospese l'introduzione di tale bestiame. Soltanto in casi particolari venivano rilasciati permessi, e soltanto per breve durata. Va da sé che l'economia alpestre poschiavina venne fortemente colpita dalle misure sunnominated. Date le mutevoli condizioni, gli italiani, dal canto loro, esitavano a concludere i soliti contratti di appalto in val Poschiavo. ¹¹⁵⁾ Allora, nel 1894, le autorità comunali di Poschiavo e Brusio sollecitarono il Piccolo Consiglio a ripristinare il libero traffico con bestiame da Campocologno al valico del Bernina. Con questo, la valle di Poschiavo chiedeva in fondo di essere trasformata in una **zona franca**:

In tal modo, si diceva, si verrebbe incontro agli allevatori di bestiame della Svizzera interna, i quali sono preoccupati per il pericolo di epidemie portate dall'Italia e chiedono perciò la chiusura dei confini.

« ... Vogliam vivere e lasciar vivere col meno sacrificio vicendevole possibile, ma vivere a costo della vita di un altro, questo poi non va, non si può tollerare. Siamo stucchi e ristucchi di sentire il popolo a lamentarsi e gemere ». ¹¹⁶⁾

Comunque, le condizioni rimasero ancora a lungo insoddisfacenti. Il podestà di Poschiavo doveva aver perduto ogni ombra di pazienza quando scriveva al Piccolo Consiglio:

« ... Domandiamo che ci venga indicato da qual giorno via sia aperto questo benedetto passo del bestiame... Del resto siamo stanchi anche noi, e non soltanto stanchi, ma stucchi e ristucchi di questa trattanda ». ¹¹⁷⁾

Se effettivamente esisteva pericolo di epidemie, i poschiavini accettavano le rigorose disposizioni senza far opposizione. Ma non si può prendere loro a male il fatto che si opponevano ogni volta che il confine

¹¹⁴⁾ 1890, prot. econ., pag. 222.

¹¹⁵⁾ 1894, prot. lett., pag. 242.

¹¹⁶⁾ 1894, prot. lett., pag. 248.

¹¹⁷⁾ 1894, prot. lett., pag. 309.

veniva chiuso senza evidenti ragioni: una misura, il cui motivo essi non potevano comprendere.

Nel 1898, ad es., la frontiera era chiusa al bestiame, malgrado in Valtellina non si fossero segnalate nessuna malattie del bestiame e in tutta la provincia di Sondrio si tenessero liberi mercati di bovini. ¹¹⁸⁾

La **convenzione milanese** del 1900 venne infine a sistemare la questione nel senso che il bestiame straniero d'alpeggio poteva essere introdotto nelle seguenti valli: Mesolcina, Bregaglia, Engadina, Poschiavo, Monastero. ¹¹⁹⁾ Ma si stava continuamente sotto l'incubo di un'ulteriore chiusura dei confini, per cui le premesse per un normale traffico di confine rimasero sfavorevoli. Perciò la valle di Poschiavo chiese nel 1904 ancora una volta di essere considerata **zona franca** riguardo al traffico del bestiame.

«...Come in tema di strategia militare, Poschiavo in caso d'aggressione dal mezzodì sarebbe fuori della linea di difesa, ed abbandonato alla mercè del destino, così deve essere anche in materia di polizia sanitaria...» ¹²⁰⁾

Da ciò risulta che i poschiavini erano disposti a rinunciare ai favori delle misure profilattiche previste dall'ufficio veterinario. D'altro lato, chiedevano un trattamento particolare nei riguardi delle disposizioni della polizia sanitaria.

La zona franca non venne però mai creata, e i poschiavini non insistettero del resto sull'attuazione del postulato. Ciò per varie ragioni: uno, perchè la ferrovia del Bernina, che allora era in costruzione, (1906-1910) prospettava un collegamento più conveniente coll'interno del cantone; e due, perchè si era giunti alla convinzione che un reale miglioramento del patrimonio zootecnico si poteva attuare soltanto sostituendo il bestiame da razza valtellinese, che per natura è piuttosto leggero e di qualità inferiore, con quello delle regioni svizzere, che si dedicano all'allevamento dei bovini. Con conferenze e corsi vari si era a poco a poco aumentato l'interesse per la zootecnica e si erano anche convinti i poschiavini dell'impossibilità di migliorare il loro bestiame ricorrendo ad animali da razza italiani. ¹²¹⁾ Determinarono essenzialmente la posizione dei poschiavini inoltre rispetto all'importazione di bestiame valtellinese le esperienze fatte durante le sterminanti epidemie degli anni 1908 e 1911. ¹²²⁾ Le epidemie scoppiate in valle prima del 1908 erano state piuttosto benigne, e la diminuzione del valore del bestiame causa le rispettive ripercussioni dirette e indirette risultarono si può dire irrilevanti. Ma gli anni 1908 e 1911 furono un monito per gli allevatori: mai essi si erano visti esposti a tanti pericoli e danni. Il 1908 rimarrà negli annali della zootecnica poschiavina come una « annata fatale ». Così appunto la definirono le autorità comunali poschiavine. ¹²³⁾ Nel 1911, si ammalarono in valle 2300 capi di bestiame bovino, di cui

¹¹⁸⁾ 1898, prot. lett., pag. 306.

¹¹⁹⁾ Arch. di St. Gr., atti VI 6 m.

¹²⁰⁾ 1904, prot. lett., pag. 6.

¹²¹⁾ Cfr. protocolli degli anni 1887, 1893, 1901, 1905-1906.

¹²²⁾ Cfr. protocolli del 1908 e del 1911.

¹²³⁾ 1908, prot. lett., pag. 166.

¹²⁴⁾ 1911, prot. lett., pag. 158.

150 perirono. Il danno che risultò dall'epidemia per la diminuzione in generale del valore del patrimonio zootecnico della valle venne ufficialmente valutato in fr. 400'860. ¹²⁴⁾

Il Dipartimento degli Interni del Cantone chiese in seguito ai poschiavini il loro punto di vista nei riguardi dei pericoli delle epizoozie per il loro bestiame. Appena le autorità comunali furono a conoscenza delle decisioni delle assemblee frazionali, mandarono al Piccolo Consiglio la seguente missiva:

1. « La popolazione di Poschiavo considera essere il divieto assoluto d'introduzione di bestiame forastiero d'alpeggio, come uno stimolo benefico allo sviluppo dell'agricoltura in generale e dell'allevamento del bestiame in modo speciale.
2. « Date però le circostanze speciali topografiche del nostro paese, e tenuto calcolo degli usi e diritti tipici esistenti al riguardo, dell'economia delle Alpi in Poschiavo pertanto desideriamo:
 - a) Ci venga assicurato un equo indennizzo per i danni immediati che il divieto d'introduzione di bestiame d'alpeggio cagionerebbe all'erario comunale ed ai proprietari dei monti.
 - b) Che venga autorizzata l'assemblea comunale di Poschiavo di decidere quando e come il divieto in discorso abbia da succedere.
 - c) Che il divieto si estenda su tutto il bestiame d'alpeggio e da frutto (Sömmerungs- und Nutzvieh) salvo naturalmente la libertà del commercio del bestiame ». ¹²⁵⁾

Questo appello delle autorità poschiavine al Governo cantonale prova che la popolazione poschiavina aveva repentinamente mutato di opinione. Tale circostanza rimase tuttavia senza ripercussioni pratiche, siccome il Cantone non poté accettare le richieste di rifusione dei danni di cui alla missiva del comune di Poschiavo, per cui i proprietari dei poderi alpestri continuarono ad affittare i loro diritti di pascolamento ai valtellinesi.

Nel 1913, l'introduzione del bestiame italiano d'alpeggio era concessa soltanto ai distretti Bernina e Moesa e nel 1914 unicamente alla valle di Poschiavo. ¹²⁶⁾

L'entrata dell'Italia nella prima guerra mondiale nell'anno 1915 segnò una svolta decisiva. La frontiera venne chiusa, e le mandre valtellinesi scomparvero per parecchi anni dalla zona alpestre poschiavina. Dopo la guerra, l'introduzione del bestiame straniero per caricare gli alpi riprese assai lentamente per le rigorose misure di sicurezza adottate alla frontiera; e per la disparità di opinioni da parte dei poschiavini, non si poté trovare una formula atta a risolvere la scabrosa questione.

Nel 1921 si chiese nuovamente al popolo poschiavino il suo punto di vista riguardo all'introduzione o meno delle mandre valtellinesi, e il risultato del plebiscito fu negativo. ¹²⁷⁾ La decisione era stata determinata da vari motivi. La partecipazione al voto fu del resto scarsa, siccome soltanto i contadini ed i proprietari dei poderi alpestri erano direttamente interessati all'esito della votazione. I contadini avevano nel frattempo riconosciuto i vantaggi dell'esclusione del bestiame italiano dal territorio della valle. Estesi pascoli stavano ora a disposizione, per cui il bestiame terriero non doveva più essere portato sugli alpi d'Engadina. Le epidemie avevano in più risparmiato la valle durante tutto il periodo della guerra, fatta eccezione di due irrilevanti comparse

¹²⁵⁾ 1911, prot. econ., pag. 179 e 191; prot. lett., pag. 124.

¹²⁶⁾ 1913, prot. procl., pag. 16; Foglio uffic. cant. del 6 giugno; 1914, prot. procl., pag. 9.

¹²⁷⁾ 1921, prot. econ., pag. 105 (risultato: voti 32 : 207).

delle stesse nel 1915 e nel 1916. ¹²⁸⁾ Ma il maggior vantaggio della nuova situazione si manifestò nei prezzi del latte, dei latticini e del bestiame, i quali, ora che la concorrenza valtellinese era cessata, potevano essere fissati dagli agricoltori poschiavini.

Gl'interessi divisero la popolazione in due gruppi: l'uno era formato dalla maggioranza dei proprietari dei poderi alpestri e l'altro dalla **Associazione agricola**. L'amministrazione comunale prese in un primo tempo parte palese per i contadini propensi all'introduzione del bestiame straniero. Ma poi essa cominciò a disinteressarsi del problema ed oggi gioca la parte, per così dire, dell'Osservatore neutrale.

Le difficoltà di varcare la frontiera con bestiame straniero e la disparità d'idee dei poschiavini si manifestano già nelle cifre concernenti le mandre introdotte, le quali non raggiunsero mai, nel periodo tra le due guerre mondiali, quelle degli anni prebellici. L'epidemia del 1926 ed i pericoli di propagazione delle malattie del bestiame verificatisi negli anni 1928 e 1935 indussero volta per volta le autorità competenti a chiudere le frontiere. Per questo motivo, il periodo dal 1920 al 1936 è caratterizzato da cifre assai disuguali nei confronti del carico degli alpi poschiavini con bestiame straniero. ¹²⁹⁾

L'Ufficio veterinario cantonale aveva tentato dopo il 1926 di scindere la zona alpestre poschiavina in due parti e di riservarne una al bestiame indigeno e una alle mandre straniere. Ma gl'interessi diametralmente opposti dei proprietari dei poderi alpestri e dell'**Agricola** resero impossibile tale soluzione. ¹³⁰⁾ Verso la fine del 1936, la questione venne risolta, e con energia, dal veterinario cantonale. Avvenne così che il Cantone prese in affitto, dal 1937 al 1939, gli alpi poschiavini e fece caricare quelli siti nella parte settentrionale della valle esclusivamente con bestiame terriero, mentre le mandre valtellinesi si aggiudicarono agli alpi della parte sud. Il mancato incasso delle tasse d'eratico da parte del comune e le perdite dei proprietari dei poderi alpestri non totalmente caricati venivano rifusi dal cantone. L'esperimento dovette essere interrotto nel 1940 per l'entrata in guerra da parte dell'Italia. Esso rappresentava da un lato una formula assai artificiosa e costosa. Ma per i proprietari di bestiame e dei poderi alpestri era almeno temporaneamente un accettabile compromesso.

Ma per la chiusura delle frontiere dovuta allo scoppio della guerra gravava sopra la zona alpestre un nuovo pericolo di isterilimento. Intervenne allora nuovamente l'Ufficio veterinario cantonale, il quale provvide a sostituire le mandre italiane con bestiame proveniente dall'altopiano svizzero. Nel 1946 si registrò il maggior numero di capi di « be-

¹²⁸⁾ 1915, prot. econ., pag. 16 e 34; prot. lett., pagg. 68 e 277; 1916, prot. lett., pagg. 86 e 102.

¹²⁹⁾ 1926, prot. econ., pag. 61; 1928, prot. procl., pag. 16; 1935, prot. econ., pag. 53; cfr. anche Resoconti, Amministrazione comunale 1920-36.

¹³⁰⁾ 1926, prot. econ., Appendice; prot. lett., pagg. 67, 83, 118, 216; 1927, prot. econ., pag. 91; 1929; prot. econ., pag. 62; 1936, prot. econ., Appendice.

stiamo tedesco ». Da quell'anno, le relative cifre sono in forte diminuzione. Il bestiame dell'altopiano è molto pesante e si abitua quindi difficilmente alle pasture ripide e pietrose delle montagne. Certe parti della zona alpestre poschiavina si prestano comunque bene per l'alpeggio del bestiame della Svizzera bassa, e a questa parte del Paese si continua ad attingere per sfruttare i pascoli in parola.

Questa rassegna storica dimostra che il problema dello sfruttamento degli alpi poschiavini non è ancora risolto e che è probabilmente impossibile trovare una soluzione atta a soddisfare tutte le parti. Il problema fondamentale dell'economia alpestre poschiavina sta nelle difficoltà di trovare bestiame d'alpeggio a sufficienza e nella sproporzione tra l'effettivo patrimonio zootecnico poschiavino e la capacità dell'estesissima zona alpestre.